

Osservatorio sulle fonti

PILAV C. BOSNIA-ERZEGOVINA: ANCORA SULL'INCOMPATIBILITÀ TRA L'ASSETTO ISTITUZIONALE DI DAYTON E LA CEDU IN MATERIA ELETTORALE

di *Mattia Costa* *

Il 9 giugno 2016 la quinta sezione della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito Corte EDU) ha censurato per la terza volta il sistema elettorale della Bosnia-Erzegovina (di seguito BiH), elemento cardine degli equilibri sanciti con gli accordi di Dayton nel 1995, ma artefice di severe discriminazioni su base etnica. Il ricorrente, sig. Pilav, è un cittadino bosgnacco¹ residente a Srebrenica, località a maggioranza musulmana inclusa nel territorio dell'Entità serbo-bosniaca², tristemente nota per i crimini ivi perpetrati ai danni dei civili nella fase conclusiva del conflitto degli anni novanta. Il combinato disposto della residenza nella Republika Srpska (di seguito RS) e della registrazione quale cittadino appartenente al "popolo costituente" bosgnacco è causa, in particolare, dell'esclusione del ricorrente dall'elettorato passivo per la Presidenza della BiH, nonché dell'impossibilità per lo stesso di esercitare l'elettorato attivo a favore di un candidato bosgnacco alla stessa carica.³ In concreto, il Pilav avanzava la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 2006, ma questa era prontamente respinta dalla Commissione elettorale centrale (di seguito CEC) – organo statale preposto alla supervisione delle operazioni elettorali – giusto il fatto che la normativa in vigore riserva al "popolo costituente" serbo il seggio della Presidenza nominato dal corpo elettorale della RS. La controversia legale instaurata dal Pilav avverso il rigetto della propria candidatura giungeva sino alla Corte costituzionale della BiH, la quale confermava la legittimità della disciplina elettorale in essere, ritenendo ammissibili le restrizioni determinate dalla stessa su alcune prerogative individuali, quali il diritto all'elettorato attivo e passivo, nella misura in cui "[t]he said restrictions are justified by the specific nature of the internal order of Bosnia and Herzegovina that was agreed upon by Dayton Agreement and whose ultimate goal was the establishment of peace and dialogue between the opposing parties [...]".⁴ Pertanto, la necessità di garantire un membro della Presidenza a ciascuno dei tre "popoli costituenti" legittimerebbe l'esclusione dall'elettorato passivo dei serbi nell'Entità a maggioranza croato-musulmana e, analogamente, dei bosgnacchi

* Dottorando di ricerca in Scienze sociali presso l'Università degli Studi di Genova.

¹ Termine con cui sono indicati i bosniaci musulmani, uno dei tre "popoli costituenti", al pari dei croati e dei serbi, alla base dello Stato balcanico.

² La BiH è organizzata come Stato federale composto da due Entità dotate di ampia autonomia: la Federazione di Bosnia-Erzegovina, a maggioranza croato-musulmana, e la Republika Srpska, a maggioranza serba. Alle Entità si aggiunge il Distretto di Brcko, a composizione mista.

³ L'art. V della Costituzione bosniaca disciplina la composizione, l'elezione e i poteri della Presidenza dello Stato: è previsto un organo tripartito, composto da un bosgnacco e un croato – eletti nella Federazione di Bosnia-Erzegovina – nonché da un serbo – eletto nella Republika Srpska.

⁴ C. cost. BiH, 29 settembre 2009, AP-2678/06, *Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Ilijaza Pilava*. L'affermazione è citata anche in C. EDU, 9 giugno 2016, 41939/07, *Pilav c. Bosnia-Erzegovina*, par. 14.

Osservatorio sulle fonti

e dei croati nell'Entità a maggioranza serba.⁵ Ciò nonostante, nel 2010 il Pilav proponeva nuovamente la propria candidatura alle elezioni presidenziali, incorrendo nell'inevitabile esclusione da parte della CEC.

La controversia giunge pertanto dinanzi alla Corte EDU, ove il Pilav lamenta la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 12⁶ (di seguito Protocollo 12) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (di seguito CEDU), nella misura in cui l'esclusione dalle elezioni presidenziali in ragione dell'etnia dichiarata e del luogo di residenza costituirebbe una forma di discriminazione razziale. Lo Stato balcanico, già condannato dai giudici di Strasburgo in fattispecie comparabili nel 2009⁷ e nel 2014⁸ e tuttora incapace di modificare la propria legislazione al fine di ottemperare alle sentenze in parola, sostiene a propria difesa come il sistema istituzionale del paese sia stato delineato al termine di un conflitto particolarmente cruento, con lo scopo di salvaguardare la pace e le relazioni tra i tre gruppi etnici principali. Sarebbe pertanto legittimata l'applicazione di alcune restrizioni ai diritti individuali, in quanto volte alla tutela di un interesse superiore e proporzionate allo scopo perseguito. Dette restrizioni, peraltro, non assumerebbero alcun carattere discriminatorio poiché, se è accertato che i bosgnacchi e i croati residenti nella RS non possono esercitare il diritto all'elettorato passivo per la Presidenza, analoga restrizione affligge i

⁵ Cfr. *ibidem*.

⁶ Il Protocollo 12 è stato attualmente ratificato da 19 Stati membri del Consiglio d'Europa, ivi inclusa la BiH. Per ulteriori approfondimenti, v. S. BESSON, *Evolutions in Non-Discrimination Law within the ECHR and the ESC Systems: It Takes Two to Tango in the Council of Europe*, in *The American Journal of Comparative Law*, 2012, p. 147 ss.

⁷ In proposito, v. C. EDU, 22 dicembre 2009, 27996/06 e 34836/06, *Sejdic e Finci c. Bosnia-Erzegovina*. Il caso riguardava l'impossibilità per due cittadini bosniaci rispettivamente di etnia rom e di religione ebraica, non appartenenti ad alcun "popolo costituente", di disporre dei diritti all'elettorato attivo e passivo per la Presidenza e per la Camera dei Popoli. Detti organi sono costituiti sulla base del principio dell'eguaglianza tra "popoli costituenti", non prevedendo alcuna forma di partecipazione politica per i cosiddetti "altri", ovvero i cittadini non appartenenti ai gruppi in parola. La Corte EDU ha accertato la violazione dell'art. 3 del primo Protocollo, in combinato disposto con l'art. 14 della CEDU, relativamente all'impossibilità dei ricorrenti di avanzare la propria candidatura alla Camera dei Popoli; analogamente, è stata accertata la violazione dell'art. 1 del Protocollo 12 per quanto attiene l'impossibilità di avanzare la propria candidatura per la Presidenza. Per maggiori approfondimenti, *ex multis*, v. M. MILANOVIC, *Introductory Note to European Court of Human Rights (Grand Chambre): Sejdic & Finci v. Bosnia and Herzegovina*, in *International Legal Materials*, 2010, p. 281 ss.; L. E. WAKELY, *From Constituent Peoples to Constituents: Europe Solidifies Fundamental Political Rights for Minority Groups in Sejdic v. Bosnia*, in *The North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 2010, p. 233 ss.

⁸ Analogamente, v. C. EDU, 15 dicembre 2014, 3601/06, *Zornic c. Bosnia-Erzegovina*. In tale procedimento, la ricorrente era stata esclusa dalle elezioni presidenziali e per il rinnovo della Camera dei Popoli a causa della propria registrazione anagrafica quale "cittadina della BiH", non appartenente ad alcun "popolo costituente". La Corte EDU ha ritenuto lo Stato convenuto responsabile delle stesse violazioni riscontrate nel caso *Sejdic e Finci*, oltre a constatare il mancato adempimento alla sentenza precedente. Sul punto, v. M. DICOSOLA, *"Divided we... stand": il federalismo etnico della Bosnia ed Erzegovina dichiarato nuovamente in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in www.diritticomparati.it, 20 ottobre 2014.

Osservatorio sulle fonti

serbi residenti nella Federazione di Bosnia-Erzegovina (di seguito FBiH). In ultimo, lo Stato convenuto si affida all'ampio margine di apprezzamento nazionale riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte EDU alle Parti contraenti in materia elettorale.⁹ I giudici di Strasburgo, richiamata la giurisprudenza pregressa ove si era ritenuta legittima la revoca del diritto di voto in caso di assenza particolarmente prolungata del cittadino dal territorio nazionale, capace di sottrarre per un periodo di tempo sufficientemente consistente il primo dagli effetti giuridici degli atti adottati dalle istituzioni elettive¹⁰, accertano come il legame territoriale tra il ricorrente e la Presidenza non abbia subito alcuna discontinuità, essendo il Pilav parimenti soggetto all'organo supremo dello Stato, a prescindere dall'Entità di residenza. Nondimeno, porre come preconditione per l'esercizio del diritto di voto il trasferimento della propria residenza in una specifica porzione geografica dello Stato costituisce per la Corte EDU una misura del tutto irragionevole. Inoltre, la tesi difensiva inerente l'insussistenza di alcuna forma di discriminazione è altrettanto carente, accertato il fatto che il ricorrente si ritrova in una posizione di evidente svantaggio rispetto ai residenti della RS appartenenti al "popolo costituente" serbo. In ultimo, l'assunto secondo cui una siffatta compressione dei diritti individuali sarebbe necessaria e proporzionata in riferimento alla tutela di un interesse superiore, quale la pace e la stabilità delle relazioni tra i tre gruppi etnici, era già stato rigettato in modo categorico nelle richiamate sentenze *Sejdic e Finci*¹¹ del 2009 e *Zornic*¹² del 2014. Conseguentemente, è accertata la violazione dell'art. 1 del Protocollo 12 da parte del paese balcanico.

La sentenza in parola, come detto, conferma per la terza volta in pochi anni l'incompatibilità tra elementi salienti del quadro istituzionale delineato a Dayton nel 1995 e la CEDU. Da un provvedimento collocabile a pieno titolo nel solco tracciato dalla giurisprudenza precedente emergono comunque diverse questioni meritevoli di un ulteriore approfondimento. Anzitutto, è opportuna una breve disamina della sentenza resa dalla Corte costituzionale della BiH nell'ambito del ricorso del Pilav avverso il primo diniego alla registrazione della candidatura. Se, infatti, i giudici di Sarajevo hanno avuto modo di censurare il principio di omogeneità etnica all'interno di ciascuna Entità già nel 2000 – epoca in cui il mantenimento delle prerogative dei "popoli costituenti" a discapito dei diritti individuali era maggiormente giustificabile – eliminando ogni forma di di-

⁹ Per un'analisi giurisprudenziale sull'applicazione di siffatta teoria in relazione al diritto di voto, si rimanda in particolare a C. EDU, 2 marzo 1987, 9267/81, *Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio*; C. EDU, 16 marzo 2006, 58278/00, *Zdanoka c. Lettonia*; C. EDU, 8 luglio 2008, 10226/03, *Yumak e Sadak c. Turchia*. Per un approfondimento dottrinale sul punto, si rinvia a H.M. TEN NAPEL, *The European Court of Human Rights and Political Rights: The Need for more Guidance*, in *European Constitutional Law Review*, 2009, p. 464 ss.; R. ZIEGLER, *Voting Eligibility: Strasbourg's Timidity*, in L. HODSON, L. WICKS, K. ZIEGLER (a cura di), *The UK and European Human Rights: A Strained Relationship?*, Hart Publishing, Oxford, 2015, pp. 165-191; R. ZIMBRON, *The Unappreciated Margin: Turkish Electoral Politics Before the European Court of Human Rights*, in *Harvard International Law Journal*, 2008, p. 10 ss.

¹⁰ In proposito, si rinvia in particolare a C. EDU, 7 settembre 1999, 31981/96, *Hilbe c. Liechtenstein*, nonché a C. EDU, 14 dicembre 2010, 39973/07, *Ali Erel e Mustafa Damdelen c. Cipro*.

¹¹ Cfr. C. EDU, *Sejdic e Finci*, par. 48.

¹² Cfr. C. EDU, *Zornic*, par. 43.

Osservatorio sulle fonti

scriminazione a livello sub-statale tra i cittadini appartenenti ai tre gruppi e imponendo la previsione di un'adeguata rappresentanza dei "popoli costituenti" minoritari nelle istituzioni delle due Entità¹³, non è rilevabile analogia applicazione di siffatto paradigma nei confronti delle istituzioni dello Stato. Per quanto i fondamenti della disciplina elettorale inerente la Presidenza siano rinvenibili nella stessa Costituzione¹⁴, e per quanto la CEDU non sia in grado di imporsi sulla carta fondamentale bosniaca¹⁵ pur essendo direttamente applicabile nell'ordinamento interno, la discrasia è evidente. Essa è emersa in svariate circostanze, tra le quali si distingue la *dissenting opinion* dei giudici Grewe e Palavric resa nell'ambito del presente giudizio. Gli stessi affermano che "[t]he constitutional specificity of BiH consists of the multi-ethnic character of State and public institutions. The multi-ethnicity established by the Dayton Agreement has been precised by

¹³ Cfr. C. cost. BiH, 1 luglio 2000, U-5/98 III, *Alija Izetbegović predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine*. Per un approfondimento dottrinale, si rinvia a INTERNATIONAL CRISIS GROUP, *Implementing Equality: The "Constituent Peoples" Decision in Bosnia & Herzegovina*, Europe Report n. 128, 2002; A. M. MANSFIELD, *Ethnic but Equal: the Quest for a New Democratic Order in Bosnia and Herzegovina*, in *Columbia Law Review*, 2003, p. 2052 ss., nonché a F. PALERMO, *Bosnia-Erzegovina: la Corte costituzionale fissa i confini della (nuova) società multi-etnica*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2000, p. 1479 ss. L'approvazione delle necessarie misure susseguenti alla sentenza in parola si è dimostrata peraltro estremamente travagliata, così da rendere necessario l'intervento risolutivo dell'Alto Rappresentante del Segretario Generale dell'ONU. La giurisprudenza inaugurata dalla Corte costituzionale bosniaca con la sentenza appena introdotta è stata confermata nel 2015 con un'importante censura del sistema elettorale delle Entità, strutturato in modo non dissimile da quello statale, in ragione della violazione del principio di non discriminazione, così come sancito dalla Costituzione e dalla CEDU. In proposito, v. C. cost. BiH, 27 marzo 2015, U-14/12, *Željko Komšić*. Per ulteriori approfondimenti in merito, v. M. DICOSOLA, *The Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina declares the system of ethnic federalism of the Entities inconsistent with the principle of non-discrimination: much ado about nothing?*, in www.diritticomparati.it, 2 luglio 2015.

¹⁴ V. *supra*, nota 3.

¹⁵ Tale affermazione è corroborata dalla costante giurisprudenza dei giudici costituzionali di Sarajevo. In particolare, gli stessi hanno avuto modo di pronunciarsi sulla questione in termini inequivocabili nell'ambito del giudizio di ammissibilità reso il 27 gennaio 2006 nel caso U-5/04, *Sulejman Tihić*: "The Constitutional Court notes that the rights under the European Convention cannot have a superior status to the Constitution of BiH. The European Convention, as an international document, entered into force by virtue of the Constitution of BiH, and therefore the constitutional authority derives from the Constitution of BiH and not from the European Convention itself [...] The Constitutional Court must always hold on to the text of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, which in the present case does not allow for wider interpretation of its jurisdiction, in view of the obligation of the Constitutional Court to 'uphold this Constitution'." Detto paradigma emerge anche dalla *concurring opinion* resa dal giudice Feldman nel già menzionato caso *Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Ilijaza Pilava*, ove si afferma che "[...] the Constitutional Court, required by Article VI of the Constitution to 'uphold this Constitution', cannot properly make a decision which makes an important part of the Constitution wholly ineffective. [...] An international tribunal such as the European Court of Human Rights might perhaps decide that the constitutional arrangements for electing members of the Presidency violate rights under the European Convention (and nothing I write here should be taken to lend support to that suggestion under present conditions). Such a tribunal has no duty to uphold the Constitution. The Constitutional Court has an express constitutional obligation to uphold the Constitution, and in my opinion has no power to set aside parts of it, or make them ineffective, by relying on rights arising in an international instrument in preference to the express and unambiguous terms of the Constitution itself."

Osservatorio sulle fonti

the Constitutional Court in case U 5/98 [...], stressing the equality of all constituent peoples in both entities and excluding in consequence the minority status of any constituent people in any entity. The coherence of this decision implies a multi-ethnic composition of the Presidency without territorial interference since the three constituent peoples are precisely equal in the whole State territory of BiH [...]"¹⁶

Un'ulteriore riflessione è dovuta in merito alla natura dei diritti tutelati dalla convenzione continentale. Accertato il fatto che l'ordinamento bosniaco presenta evidenti lacune per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo in riferimento alla Presidenza e alla Camera dei Popoli¹⁷, occorre rilevare che il diritto a disporre di libere elezioni, così come tutelato dall'art. 3 del primo Protocollo addizionale alla CEDU,¹⁸ riguarda esclusivamente le procedure per la composizione di organi legislativi. Di guisa, esso è certamente invocabile in riferimento all'elezione della Camera dei Popoli; tuttavia, le consultazioni presidenziali si pongono al di fuori dell'ambito di applicazione *ratione materiae* della norma in parola. Peraltro, ogni forma di discriminazione connessa a dette elezioni non potrebbe altresì essere censurata in conseguenza dell'applicazione dell'art. 14 della CEDU, essendo possibile invocare quest'ultimo solo in combinato disposto con un altro diritto garantito dalla convenzione. Invero, la ratifica del Protocollo 12 da parte della BiH¹⁹, ha esteso lo scrutinio della Corte EDU a ogni pratica discriminatoria commessa nel paese balcanico, non necessariamente collegata alla violazione di altri diritti convenzionali. In caso contrario, i giudici di Strasburgo sarebbero stati incompetenti a pronunciarsi nel caso oggetto della presente analisi, nonché, limitatamente alle elezioni presidenziali, nei precedenti del 2009 e del 2014.

La serie di condanne riportate dalla BiH su questioni sostanzialmente analoghe pone altresì l'attenzione sul tema della mancata esecuzione delle sentenze della Corte EDU. Nonostante tale evenienza sia stata oggetto di censura da parte dello stesso organo giurisdizionale nel caso *Zornić*²⁰, e nonostante l'approvazione di diverse risoluzioni in proposito da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa²¹, nessuna azione concreta è stata intrapresa dalle istituzioni bosniache a quasi sette anni di distanza dalla

¹⁶ C.cost. BiH, *Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Ilijaza Pilava*.

¹⁷ La Camera dei Popoli costituisce un ramo del Parlamento bicamerale della BiH ed è composta da cinque rappresentanti per ciascun "popolo costituente", a prescindere dalla composizione numerica di ciascun gruppo, eletti per via indiretta dalla Camera dei Deputati della FBiH e dall'Assemblea Nazionale della RS. La candidatura è riservata agli appartenenti ai tre "popoli costituenti", essendo l'organo deputato a rappresentarne le prerogative in modo egualitario.

¹⁸ Sul punto, v. R. O'CONNELL, *Realising political equality: the European Court of Human Rights and positive obligations in a democracy*, in *Northern Ireland Legal Quarterly*, 2010, p. 263 ss.; M. STARITA, *Il "diritto di voto" secondo la Corte comunitaria e secondo la Corte europea dei diritti umani*, in *Diritto Internazionale e Diritti Umani*, 2007, p. 507 ss.

¹⁹ Avvenuta in data 29 luglio 2003 in assenza di alcuna riserva o dichiarazione. Il Protocollo 12 è entrato in vigore in data 1 aprile 2005, raggiunto il numero minimo previsto di ratifiche.

²⁰ Al par. 40 della sentenza in parola è chiaramente riportato come "[t]he finding of a violation in *Ms Zornić's case had been the direct result of the national authorities' failure to introduce constitutional and legislative measures to ensure compliance with the judgment in the *Sejdić and Finci case* [...]"*

²¹ V. Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Risoluzioni *CM/ResDH(2011)291*, *CM/ResDH(2012)233* e *CM/ResDH(2013)259*.

Osservatorio sulle fonti

prima sentenza. L'identificazione e l'attuazione di un progetto di riforma costituzionale in grado di dare attuazione a quanto disposto dalla Corte EDU è una missione oggettivamente gravosa per la fragile democrazia balcanica, tenuti in debita considerazione i veti e le resistenze dei tre "popoli costituenti" e dei rispettivi esponenti politici. A ciò si accompagna un atteggiamento sostanzialmente poco incisivo da parte della comunità internazionale, ove si distingue la politica decisamente ambigua adottata sulla questione dall'Unione europea. Tale organizzazione, peraltro, si troverebbe nella condizione di esercitare maggiori pressioni sulle autorità della BiH, posto il fatto che il paese si trova in una delicata fase del percorso di pre-adesione e che le violazioni accertate dalla Corte EDU riguardano, seppur indirettamente, materie quali i diritti delle minoranze e l'effettiva democraticità delle istituzioni, parte ineludibile di quei valori comuni sanciti dall'art. 2 del Trattato sull'Unione europea, il cui rispetto dovrebbe essere considerato come *conditio sine qua non* per l'apertura dei negoziati finalizzati all'ingresso nell'Unione.²² L'attuazione della sola sentenza oggetto della presente analisi, comunque, potrebbe essere conseguita senza particolari difficoltà: l'approvazione di una riforma dell'art. V della Costituzione volta a mantenere il carattere tripartito alla Presidenza, ma prevedendo uno scrutinio unificato su base statale – eliminando così il vincolo territoriale che attualmente prevede l'elezione di un bosgnacco e un croato nella FBiH e un serbo nella RS – sarebbe un obiettivo non utopico e auspicabilmente conseguibile in tempi brevi. Tale soluzione è indicata anche nella già citata *dissenting opinion* dei giudici costituzionali Grewe e Palavric, nei seguenti termini: "*It is the particular combination of ethnic and territorial structures which leads to unjustified discriminations since the territorial interference in presidential elections result to an ethnic separation materialized by the exclusion of the right to stand for election for all Serbs living in the Federation and for all Croats and Bosniacs living in Republika Srpska. This combination is inconsistent with the Dayton Agreement's goal of a multi-ethnic State and with the principle of equality of constituent peoples in both entities which only justifies that the Serbs living in Federation and that the Bosniacs and the Croats living in Republika Srpska do not benefit of the status of a minority. Therefore the only legitimate aim appropriated in the current situation in BiH consists of excluding the territorial criterion in presidential elections. Only such a solution could be a reasonable justi-*

²² Per un approfondimento sulle implicazioni della condizionalità europea in riferimento alla situazione bosniaca, v. T. CERRUTI, *L'Unione Europea alla ricerca dei propri confini. I criteri politici di adesione e il ruolo dei nuovi Stati membri*, Giappichelli, Torino, 2010, *passim*; M. DICOSOLA, *Stati, Nazioni e Minoranze. La ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea*, Giuffrè, Milano, 2010; E. GATEVA, *European Union Enlargement Conditionality*, Palgrave Macmillan, New York, 2015, *passim*; V. PERRY, *Constitutional Reform in Bosnia and Herzegovina: Does the Road to Confederation go through the EU?*, in *International Peacekeeping*, 2015, p. 490 ss.; A. RIZZO, *L'Unione europea e i paesi dei Balcani occidentali nella prospettiva dell'allargamento*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2011, p. 445 ss.; R. ROSENBERG, *Incentive, Shock or Neither? The Impact of Croatian Accession on Bosnia's EU Negotiations*, in *Cornell International Affairs Review*, 2014, p. 29 ss. In ultimo, sulle più recenti evoluzioni della questione, si rinvia a M. COSTA, *Da Dayton a Bruxelles? L'evoluzione della condizionalità pre-adesione dell'Unione europea e gli effetti della nuova strategia applicata nei confronti della Bosnia-Erzegovina*, in *federalismi.it*, n. 11/2016.

Osservatorio sulle fonti

fication of differential treatment and would be consistent with the requirements of Article 1 of Protocol No. 12 that any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground [...]”.²³ Tuttavia, la questione non potrebbe considerarsi definitivamente risolta, poiché resterebbero immutate le violazioni accertate nei casi *Sejdic e Finci* – ovvero la discriminazione nei confronti delle minoranze etniche non appartenenti ad alcun “popolo costituente” – e *Zornic* – consistente nell’esclusione dall’elettorato attivo e passivo dei cittadini che volontariamente rifiutino di identificarsi in uno dei tre gruppi maggioritari.

Stante il protrarsi dell’inadempimento alle sentenze della Corte EDU, e considerato che il potenziale ammontare di vittime delle pratiche censurate è alquanto elevato, la BiH si trova in una posizione alquanto gravosa da mantenere: se, da un lato, l’assetto istituzionale stabilito a Dayton ha permesso la pacificazione e l’instaurazione di una peculiare forma di governo parlamentare a base etnica capace di preservare la democrazia nel paese, dall’altro esso presenta gravi lacune in merito alla salvaguardia dei diritti individuali. Tale circostanza, in assenza di alcuna riforma istituzionale radicale, è ragionevolmente suscettibile di causare nuove condanne da parte dei giudici di Strasburgo²⁴, nonché di porre ostacoli pressoché insormontabili sul cammino della BiH verso l’integrazione europea.

²³ C.cost. BiH, *Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Ilijaza Pilava*.

²⁴ È attualmente pendente dinanzi la quarta sezione della Corte EDU un ricorso *prima facie* analogo al caso *Sejdic e Finci* (ricorso n. 56666/12, *Slaku c. Bosnia-Erzegovina*, presentato in data 8 agosto 2012).